

---

## CAPITOLO XVI.

### CREDITI PRIVILEGIATI.

118. Del privilegio in generale — 119. Crediti privilegiati sulla nave — 120. Crediti privilegiati sul nolo — 121. Crediti privilegiati sul carico—122. Esercizio dei privilegi marittimi—123. Estinzione di essi.

118. Il privilegio, giusta le disposizioni del codice civile <sup>1)</sup>, è un diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito, e pertanto i *crediti privilegiati* essendo tali sono preferiti a tutti gli altri crediti. La preferenza fra più crediti privilegiati è determinata secondo la qualità del privilegio: i crediti egualmente privilegiati concorrono fra loro in proporzione del loro importare.

Poichè il privilegio costituisce un'eccezione al diritto comune, i crediti privilegiati debbono essere tassativamente indicati per legge: così quelli marittimi sono stabiliti dal codice di commercio <sup>2)</sup> e sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale sui mobili stabilito dal codice civile.

---

<sup>1)</sup> Art. 1952 e seg.

<sup>2)</sup> Art. 666 e seg.